

TI_GERICHTE 52.2002.143 vom 17. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.143

FR: TI_GERICHTE 52.2002.143 du 17 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.143 del 17 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.06.2002 52.2002.143 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.06.2002 52.2002.143 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.06.2002 52.2002.143

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00143 Lugano 17 giugno 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 10 aprile 2002 della _____ patr. da: avv. _____ contro la decisione 12 marzo 2002 del Consiglio di Stato (n. 1170) che: a) respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 settembre 1999 con cui il municipio di _____ le ha ordinato di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per la costituzione, rispettivamente la posa di: - un deposito di materiale di scavo (inerti), - un deposito di materiali da costruzione, - una gru, sulle part. n. _____ e _____ RF; b) accoglie l'impugnativa presentata da _____ e liteconsorti avverso la medesima risoluzione, estendendo l'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria: - all'impianto di betonaggio, - al silo per la produzione di cemento; installati senza permesso sui predetti fondi. viste le risposte: - 23 aprile 2002 del Consiglio di Stato; - 25 aprile 2002 del municipio di _____; - 26 aprile 2002 di _____, _____ e _____, _____, _____ e _____; preso atto della domanda di provvedimenti cautelari inoltrata dai resistenti e delle risposte presentate dalla ricorrente; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. La ditta _____, qui ricorrente, è titolare di un'impresa di costruzioni con sede a _____. I suoi depositi e magazzini sono stati costruiti a tre riprese nel 1968, nel 1978 e nel 1985 su due fondi (part. n. _____ e _____ RF), che il PR del 1975 ha incluso nella zona residenziale. Da alcuni anni i resistenti, proprietari di case d'abitazione costruite nelle immediate vicinanze di questi magazzini, reclamano per le attività che la ricorrente svolge sul terreno circostante. Con istanze rivolte soprattutto all'autorità comunale essi hanno in particolare contestato la costituzione di depositi di inerti e di materiali da costruzione, la posa di una grande gru per spostare i materiali e l'installazione di una betoniera alla quale è stato in seguito aggregato un silo per il cemento; interventi per i quali non sarebbe stata rilasciata alcuna autorizzazione. B. Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 30 settembre 1999 il municipio di _____ ha ingiunto alla ditta _____ di presentare una domanda di costruzione in sanatoria (a) per la formazione di un deposito di materiale proveniente da scavi, (b) per l'allestimento di depositi esterni di materiali da costruzione e (c) per

l'installazione della gru. Contro questa decisione sono insorti davanti al Consiglio di Stato tanto la _____, quanto i vicini reclamanti. La prima ha chiesto l'annullamento della decisione, asserendo in sostanza che si tratterebbe di opere ed utilizzazioni esistenti da anni, la cui legittimità non potrebbe più essere messa in discussione. Qualsiasi azione di ripristino sarebbe peraltro perentoria. I vicini reclamanti hanno invece sollecitato l'annullamento della licenza edilizia che il municipio, rinunciando ad esigere l'avvio di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria per la posa della betoniera e del silos per il cemento, avrebbe implicitamente accordato alla resistente. C. Con unico giudizio del 12 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dalla ditta _____ ed accolto invece quello presentato dai vicini. Ha quindi confermato l'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per i depositi di inerti e di materiali, estendendolo all'impianto di betonaggio ed al silos del cemento. Dopo aver accertato che la ditta _____ aveva ottenuto nel 1968, 1978 e 1986 tre licenze edilizie per costruire i capannoni che sorgono sui suoi fondi, il Governo ha constatato che nessun permesso era stato rilasciato per: a) il deposito di materiale di scavo (costituito tra il 1977 ed il 1983); b) il deposito di materiali da costruzione (pure avviato tra il 1977 ed il 1983); c) la gru per la movimentazione dei materiali (posata "provvisoriamente" nel 1997); d) la betoniera (istallata nel 1969); e) il silos per il cemento (posato nel 1989). Ne ha quindi dedotto che per tutti questi impianti realizzati senza permesso la ditta _____ fosse tenuta a presentare una domanda di costruzione in sanatoria. D. Contro il predetto giudizio governativo, la ditta _____ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato l'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il deposito di materiali di scavo e per quello di materiali di costruzione. L'insorgente ritiene in sostanza che l'obbligo di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per opere realizzate senza permesso decada se al momento dell'entrata in vigore della LE 1993 qualsiasi azione di ripristino risultava perentoria in forza dell'art. 57 cpv. 5 LE 1973. E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione pervengono i vicini _____ e liteconsorti, che contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente. Il municipio ha invece comunicato di non avere particolari osservazioni. F. Con istanza 26 aprile 2002, avversata dalla ricorrente, i resistenti hanno chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di ordinare la sospensione di ogni attività di deposito di materiali e di utilizzazione degli impianti abusivi sui fondi della ricorrente. Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio censurato. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM). Le parti non chiedono peraltro l'assunzione di particolari prove. 2. 2.1. L'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria configura un atto amministrativo incoercibile, mediante il quale l'autorità accerta che una determinata opera edilizia, soggetta all'obbligo del permesso di costruzione, è stata realizzata od è utilizzata senza permesso od in contrasto con il permesso ricevuto. Siffatto ordine si limita all'accertamento dell'esistenza di una violazione formale della LE. Il suo scopo è essenzialmente quello di promuovere l'apertura di un procedimento destinato ad accertare se l'opera formalmente abusiva possa beneficiare di un permesso in sanatoria o configuri una violazione materiale della legge, suscettibile di giustificare l'adozione di misure di ripristino di una situazione conforme al diritto applicabile. Il proprietario che non ottempera all'ordine non è passibile di sanzioni. Dovrà tuttavia sopportare che l'autorità verifichi la conformità materiale dell'opera in quanto tale o della sua utilizzazione basandosi

esclusivamente sulle risultanze di cui dispone. 2.2. L'obbligo di chiedere la licenza edilizia per qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni non è di principio soggetto a perenzione. L'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per opere realizzate senza permesso si giustifica pertanto anche a distanza di tempo. Non fanno di principio eccezione nemmeno i casi in cui appare certo che qualsiasi azione di ripristino di una situazione conforme al diritto risulta irrimediabilmente perenta per effetto del lungo tempo trascorso. Il proprietario gravato dall'ordine che reputa perenta qualsiasi azione di ripristino non ha che da rimanere passivo. La disattenzione dell'ordine non comporta particolari conseguenze. Il proprietario perde soltanto l'occasione di sottoporre all'autorità informazioni di cui quest'ultima eventualmente non dispone. 2.3. Giusta l'art. 57 cpv. 5 LE 1973, la demolizione o la rettifica di opere abusive, integranti gli estremi di una violazione materiale della legge doveva essere promossa, pena la decadenza, al più tardi entro cinque anni dalla loro realizzazione. La mancata adozione di misure di ripristino non le legittimava. Le metteva tuttavia al riparo da ordini volti a ristabilire una situazione conforme al diritto materialmente applicabile. L'attuale LE, entrata in vigore il 1. ottobre 1993, ha abrogato il termine quinquennale di perenzione dell'azione di ripristino previsto dalla norma succitata. Riservati i casi in cui il ripristino si impone per motivi di polizia in senso stretto, il termine di perenzione è ora di trent'anni (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 43 LE, n. 1313). Rimangono tuttavia sottratte al nuovo ordinamento, in forza del principio della *lex mitior*, le opere realizzate abusivamente entro il 30 settembre 1988, per le quali il termine decadenziale dell'azione di ripristino sancito dal diritto previgente era già subentrato. 3. Nell'evenienza concreta, il municipio ha chiesto alla ricorrente di presentare una domanda di costruzione in sanatoria anche per i depositi di inerti e di materiali da costruzione che quest'ultima aveva costituito attorno al 1980 sul terreno adiacente ai capannoni senza richiedere alcun permesso. Il Consiglio di Stato ha confermato l'ingiunzione rilevando che oggetto della vertenza non è l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'adozione di misure di ripristino, ma esclusivamente l'accertamento dell'esistenza di un permesso di costruzione e del relativo obbligo di chiederne uno in sanatoria. La ricorrente contesta questa deduzione, osservando come non si giustifichi esperire una procedura di rilascio del permesso di costruzione in sanatoria allorché la perenzione di qualsiasi azione di ripristino appare certa e scontata. L'eccezione, che l'insorgente solleva soltanto con riferimento ai depositi di materiali e di inerti, va disattesa. Dagli accertamenti esperiti dal Consiglio di Stato emerge invero chiaramente che questi depositi sono stati costituiti tra il 1977 ed il 1983. In pratica, appare quindi certo ed assodato che al momento dell'entrata in vigore dell'attuale LE, il termine quinquennale di perenzione dell'azione di ripristino, previsto dall'art. 57 cpv. 5 LE 1973, applicabile a titolo di *lex mitior*, era abbondantemente trascorso. Il fatto che la decorrenza di quel termine possa aver sottratto i depositi in contestazione a qualsiasi provvedimento di ripristino, non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per rendere inesigibile l'avvio di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria. È invero assai probabile che una simile procedura, qualunque sia l'esito, non potrà mai giovare alla causa dei resistenti, creando le premesse per l'adozione di provvedimenti di ripristino od altrimenti inibitori dell'attività svolta dalla ricorrente sui suoi fondi. Oggetto della presente vertenza è tuttavia soltanto la questione a sapere se sia giustificata la decisione con cui il municipio ha imposto alla ricorrente di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per gli impianti in discussione. Non riguarda anche la questione a sapere se possa esserne ordinata la rimozione. La questione da dirimere è quindi soltanto quella a sapere se tali impianti siano stati realizzati in violazione

dell'obbligo (formale) di chiedere preventivamente il permesso necessario. Questione questa che va risolta affermativamente, lasciando libera la ricorrente di rimanere passiva se ritiene che qualsiasi azione di ripristino sia ormai perentoria. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili di prima istanza sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza. Il presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di provvedimenti cautelari. Del rigetto al quale era votata si tiene comunque conto in sede di commisurazione delle ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 1, 21 LE; 57 LE 1973; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'000.- ai resistenti a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a:

_____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.